

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **124/1986** (ECLI:IT:COST:1986:124)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **LA PERGOLA**

Camera di Consiglio del **05/03/1986**; Decisione del **24/04/1986**

Deposito del **30/04/1986**; Pubblicazione in G. U. **14/05/1986**

Norme impugnate:

Massime: **12377**

Atti decisi:

N. 124

ORDINANZA 24 APRILE 1986

Deposito in cancelleria: 30 aprile 1986.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 21/1 s.s. del 14 maggio 1986.

Pres. PALADIN - Rel. LA PERGOLA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo e secondo comma, del D.L. 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in materia fiscale"), convertito in legge 27 novembre

1982, n. 873, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 novembre 1984 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Montecatini Edison contro Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 27 febbraio 1985 dal Tribunale di Trieste nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Esso Italiana contro Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 389 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione della S.p.a. Esso Italiana nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che:

1. - Il Tribunale di Napoli e il Tribunale di Trieste sollevano, con le ordinanze in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in materia fiscale"), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, in riferimento agli artt. 3, 11 e 24 Cost.;

2. - nei giudizi di merito si controverte tra alcune società e l'Amministrazione delle finanze dello Stato in ordine al diritto delle prime alla ripetizione di somme versate a titolo di diritti per servizi amministrativi ed accessori, in occasione di importazioni di merci varie provenienti da Paesi aderenti al Trattato istitutivo della CEE, all'Accordo GATT o ad altre convenzioni internazionali recanti la clausola della "nazione più favorita";

3. - ad avviso dei giudici rimettenti, la disposizione censurata, subordinando il rimborso delle tasse indebitamente percepite dall'Amministrazione finanziaria alla prova documentale che l'onere relativo non sia stato trasferito in qualsiasi modo su altri soggetti, vulnera i seguenti precetti costituzionali: l'art. 3 Cost., per irrazionale disparità di trattamento tra le imprese la cui attività è riconducibile alle previsioni della norma censurata e le imprese in genere, in quanto soltanto le prime sono soggette retroattivamente a fornire la suddetta prova; l'art. 24 Cost., in quanto l'art. 19 in esame, introducendo, anche per il passato, una modificazione del trattamento probatorio dell'azione di ripetizione, incide negativamente sulla garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti; l'art. 11 Cost., infine, in quanto la disposizione censurata compromette sostanzialmente l'esercizio del diritto di ripetizione di tributi non dovuti in base all'ordinamento comunitario, diritto riconosciuto dal medesimo ordinamento,

4. - il Tribunale di Trieste, inoltre, fa riferimento alla sentenza del 9 novembre 1983 della Corte di Giustizia della CEE e alla sentenza n. 170 del 1984 di questa Corte, chiedendo che questo Collegio "si pronunci in merito alla valenza o meno, in termini riduttivi per il nostro ordinamento, delle decisioni rese dalla Corte di Giustizia della Comunità europea investita ex art. 177 del Trattato dal giudice interno su questioni non espressamente disciplinate da regolamenti CEE";

5. - nel giudizio introdotto con l'ordinanza del Tribunale di Trieste si è costituita la S.p.a. Esso Italiana, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sollevata da detto giudice sia dichiarata fondata;

6. - è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, il quale chiede che la Corte dichiari inammissibili, o comunque infondate, le questioni proposte.

Considerato che:

1. - i giudizi, data l'identità delle questioni, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
2. - i giudici rimettenti fanno riferimento a tasse su importazioni da Paesi aderenti non solo al Trattato istitutivo della CEE, ma anche al GATT o ad altri accordi non meglio identificati, contenenti la clausola della "nazione più favorita";
3. - sulla base della sentenza n. 113/1985, i giudici rimettenti sono però tenuti a deliberare - prima di tutto, in punto di rilevanza - se l'illegittimità del tributo riscosso, pur dove esso gravi su merci importate da Paesi fuori dall'area della CEE, possa comunque farsi risalire ad un regolamento del Mercato Comune: nel senso che si tratti di tasse di effetto equivalente al dazio doganale anche nella sfera degli scambi extra-comunitari (cfr. sentenza n. 177/1981);
4. - secondo la citata pronunzia del 1985, infatti, spetta al giudice stabilire se nei casi da cui deriva la presente questione vadano applicate le prescrizioni dell'ordinamento comunitario - ivi incluse le statuizioni risultanti dalle pronunzie interpretative della Corte di Giustizia, com'è precisato nella sentenza n. 113/85 - che concernono specificamente la disciplina del rimborso delle tasse percepite in violazione di tale ordinamento, e il relativo regime probatorio, con specifico riferimento all'ipotesi della traslazione dell'onere fiscale dall'importatore ad altri soggetti; giacché, se così fosse, la questione posta all'esame della Corte risulterebbe inammissibile, in quanto proposta con riguardo a disposizioni della legge interna, la cui applicazione nei giudizi a quibus resta, per le ragioni spiegate nella sentenza n. 170/84, necessariamente esclusa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli ed al Tribunale di Trieste.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

ROLANDO GALLI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.